

CXXIX.

TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1903

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Messaggio del presidente della Corte dei conti — Ringraziamento — Inversione dell'ordine del giorno — votazione a scrutinio segreto — Presentazione di progetti di legge — Approvazione del disegno di legge: « Distacco dal comune di Triora e costituzione in Comune autonomo con sede in Molini di Triora, delle frazioni di Molini, Andagna, Corte, Perallo, Gavano, Algovo, Agaggio Inferiore, Agaggio Superiore e Glori » (N. 226) — Scolgimento dell'interpellanza del senatore Maragliano sugli intendimenti del ministro dell'istruzione pubblica circa le disposizioni del regolamento universitario, concernente la nomina dei professori ordinari e straordinari e la creazione di insegnanti facoltativi, e risposta del ministro dell'istruzione pubblica — Chiusura di votazione — Nomina di scrutatori — Presentazione di progetti di legge — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

Sono presenti i ministri del tesoro, della pubblica istruzione e di agricoltura, industria e commercio; intervengono più tardi i ministri degli affari esteri e dei lavori pubblici.

ARRIVABENE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Messaggio del presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di un messaggio del presidente della Corte dei conti.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

« Roma, 16 dicembre 1903.

« In esecuzione della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare all'E. V. che nella prima quindicina del mese corrente non è stata eseguita da questa Corte alcuna registrazione con riserva.

« Il presidente
« G. FINALI ».

PRESIDENTE. Do atto al presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Ringraziamento.

PRESIDENTE. Mi pregio partecipare al Senato che la famiglia del defunto senatore Pavoni rivolge parole di ringraziamento per le onoranze rese dal Senato in memoria del compianto senatore.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se il Senato consente, prima di discutere il progetto di legge n. 226, si procederà alla votazione a scrutinio segreto.

Non sorgendo obiezioni, così rimane stabilito.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto:

per la nomina di un consigliere d'Amministrazione del Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma;

Questo progetto di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Svolgimento della interpellanza del senatore Maragliano sugli intendimenti del ministro della pubblica istruzione, circa le disposizioni del regolamento universitario, concernenti la nomina dei professori ordinari e straordinari e la creazione di insegnamenti facoltativi.

PRESIDENTE. Come il Senato rammenta, il senatore Maragliano ha indirizzato al ministro dell'istruzione pubblica la seguente domanda d'interpellanza: « Chiedo d'interpellare l'onorevole ministro sugli intendimenti suoi circa le disposizioni del regolamento universitario concernenti la nomina dei professori ordinari e straordinari e la creazione d'insegnamenti facoltativi ».

Il senatore Maragliano ha facoltà di parlare per svolgere la sua interpellanza.

MARAGLIANO. Onorevoli colleghi. Mi propongo, come avete inteso, di sentire dall'onorevole ministro della pubblica istruzione quali siano gli intendimenti suoi circa la nomina dei professori ordinari e straordinari e l'istituzione di nuovi insegnamenti in ordine al regolamento universitario.

Io aveva presentato sullo scorcio della stagione estiva questa interpellanza al ministro del tempo, ma non mi fu allora possibile di svolgerla causa le esigenze dei lavori parlamentari. La ripresentai ora, prima che il bilancio fosse discusso, perchè mi parve opportuno bene individualizzare le questioni che a questa interpellanza mia si annodano.

Nè è certo per fare una discussione accademica sul modo di nominare i professori che io l'ho ripresentata; nè per fare delle recriminazioni al ministro uscito, per il quale io serbo cara amicizia.

Ma la ho fatta per richiamare l'attenzione vostra sopra una serie di fatti che impressionano e devono impressionare vivamente quanti hanno a cuore la sorte dei nostri insegnamenti universitari. Perchè questo dovete sapere: che da poco più di 18 mesi in Italia si sono nominati oltre 50 professori ordinari nelle Facoltà del Regno, e mentre nel 1901, come risulta dall'annuario, erano 563 i professori ordinari, ora sono diventati 613. E mentre testè gli in-

segnanti universitari erano 1012, ora sono diventati 1120: 78 in più.

Questa cifra potrebbe ancora essere aumentata dopo le nomine che via via sono pubblicate dal bollettino della pubblica istruzione. Sono cifre, onorevoli colleghi, che ci devono impensierire; perocchè sono il simbolo, l'espressione di un fenomeno che va verificandosi progressivamente da qualche anno nella nostra vita universitaria. La valanga degli spostati, che disgraziatamente non manca in Italia, dopo avere tentato gli altri campi, per sventura della nostra coltura, si riversa verso le Università, e vi cerca un impiego od almeno un titolo ad intenti ambiziosi o lucrativi. Non solo si batte alle porte delle nostre Università, ma si sfondano e vi si prende posizione; e ciò in conseguenza degli strappi fatti alle leggi, con circolari, con regolamenti che le violano, mercò il concorso compiacente dei corpi tutori e consultivi. Da ciò la necessità di richiamare l'attenzione del Governo su questi fatti, fatti che sono la conseguenza delle modalità con cui si sono potuti facilmente creare straordinari, e cattedre nuove ed in virtù di regolamenti violatori della legge e malgrado i regolamenti stessi.

L'attuale regolamento per la nomina degli straordinari all'art. 17 avrebbe, invero, una disposizione lodevolissima. Esso stabilisce che lo straordinario non debba essere nominato che per concorso, vale a dire per concorso diretto alla cattedra per la quale il concorso è stato aperto. È una misura che non viola la legge perchè il ministro, dappoichè la legge gli dà la facoltà di nominare uno straordinario, può valersi del consiglio di chi crede, e se crede di nominarlo coll'aiuto di una Commissione, è perfettamente nel suo diritto.

Ma in quest'articolo 17 che era destinato a disciplinare le nomine e ad eliminare ogni possibile arbitrio del ministro, è rimasto ancora il germe dell'arbitrio perchè il ministro si conserva le mani libere nel nominare coloro che hanno avuto l'eleggibilità in un concorso di ordinari.

La legge vigente, è vero, ne dà piena facoltà al ministro; ma dal momento che egli con lodevole proposito intendeva disciplinare la nomina degli straordinari eliminando ogni iniziativa ministeriale, e basandola sul concorso

diretto, questa riserva lascia ancora la strada aperta ad azioni arbitrarie.

Ma pare che siasi desiderato di avere le mani più libere ancora, poichè si annunciano modificazioni a quest'articolo per le quali avrebbero diritto alla nomina, non più il solo vincitore del concorso a straordinario, ma si ammetterebbero alla nomina i primi tre.

Questa misura sarebbe deplorabile perchè aprirebbe un'altra volta la via agli arbitrii. Noi sappiamo che quando si lasciano queste larghezze, avvengono facilmente quelle intelligenze che purtroppo si verificano sempre in seno alle commissioni: intelligenze dannose alla sincerità dei concorsi. Ciò posto, dico all'onorevole ministro: i progetti di legge che nell'altro ramo del Parlamento furono presentati per la nomina dei professori straordinari, quello poi che qui fu largamente discusso, limitano costantemente la nomina solo al primo designato. E dopo avergli detto questo gli domando: volete che le nomine degli straordinari siano limitate sempre in base al primo vincitore del primo vincitore del concorso? Accettate invece che possano essere nominati i primi tre, oppure vi proponete di presentare, come è desiderabile, una legge in proposito che disciplini questo argomento? Aspetto su questo punto una chiara risposta.

Ma devo domandarvi un'altra cosa ancora. Malgrado il regolamento suo, che è stato promulgato con decreto Reale fin dal 13 aprile del 1902, il vostro predecessore ha ripetutamente nominati professori straordinari senza fare il concorso voluto dal suo regolamento. E perchè si fecero queste nomine? Si fecero in base ad una interpretazione arbitraria del regolamento del 1890, del regolamento cioè che vigeva prima dell'attuale. In quel regolamento si dice che il professore straordinario è nominato per concorso, ma non si conferisce alcun diritto alla nomina a tutti coloro che hanno ottenuto una qualche eleggibilità in questi concorsi di straordinario. Sfido chiunque a trovare in quel regolamento una parola sola che accenni ad un qualsiasi diritto.

Del resto lo spirito del regolamento, che è informato alla legge, parla chiaro in proposito. E la storia di questo regolamento dimostra la verità dell'asserto mio. È noto, come risulta dalla relazione che precede il regolamento Bo-

selli, che esso fu la sintesi delle massime che il Consiglio superiore della pubblica istruzione aveva in una serie d'anni stabilito. Ed il Consiglio superiore nella casuistica sua, prima e dopo il regolamento, stabilì che il concorso per straordinario non dovesse avere conseguenze al di là del vincitore del concorso. Ma poi a poco per volta si è deviato da questa sana massima, subentrò l'abuso e si cominciò col nominare i primi tre, e poi via via si discese tanto che tutti gli eleggibili furono ritenuti nominabili. Io parlo qui in un'assemblea della quale sono decoro tanti illustri insegnanti universitari, che conoscono il meccanismo delle commissioni di concorso. Essi sanno che sventuratamente è entrato nei nostri costumi universitari il principio che l'eleggibilità non sia abitualmente negata. Leggete i rediconti dei concorsi universitari nel *Bollettino della pubblica istruzione* e voi troverete che gli ineleggibili sono in una misura molto bassa, ed è ormai noto l'accattonaggio che si va facendo dagli aspiranti presso le Commissioni esaminatrici, per mendicare una eleggibilità che viene poi concessa per compassione e per una condiscendenza che non esito a chiamare colpevole.

Le nomine di tanti eleggibili per abuso, fatte dal Ministero, giunsero a tale che si risvegliò la indignazione dei due rami del Parlamento. È noto a voi tutti come ripetutamente tanto in seno alla Camera elettiva come in seno al Senato, siansi elevate proteste contro questi abusi nella nomina dei professori straordinari basata appunto sulle eleggibilità di vario grado, proteste che furono eeguite dalla presentazione di progetti di legge d'iniziativa parlamentare per vietare una buona volta ai ministri di farlo.

Il ministro del tempo, il vostro predecessore, accolse con evidente compiacimento quelle proposte ed assunse impegno formale, come risulta dalla discussione avvenuta alla Camera dei deputati, che nessuna nomina sarebbe stata fatta più senza concorso; e come suggello della proposta sua promulgò un regolamento il quale ne dava sicuro affidamento. Ma subito dopo si trovò il modo di fargli uno strappo, appunto con lo specioso pretesto che vi erano avanzi di eleggibili dei concorsi stati banditi col regolamento Boselli, quasi che esso desse qualche diritto a questi signori, mentre lo ripeto non ne avevano alcuno.

Così, dopo che il regolamento Nasi venne pubblicato, dopo di esso le nomine abusive, veri regali di cattedre del munificente ministro, continuarono. Io ho qui una serie di esempi i quali potrei dettagliatamente enumerare di nomine fatte a straordinari, in persone che avevano avuto 33-35 punti, ed il 4°, il 5° od il 6° posto in concorso anteriore, espletatosi da parecchi anni. Così si fecero queste nomine ancora con quei metodi che erano stati solennemente condannati dai due rami del Parlamento e che il ministro nella discussione avvenuta alla Camera legislativa, aveva promesso di non più usare. Nè a questo solo si fermò l'azione del Ministero, ma ancora per concorsi espletatisi dopo che vigeva il regolamento attuale, con specioso pretesto che erano stati banditi quando vigeva ancora il regolamento Boselli, che, lo ripeto, non dava nessun diritto in proposito, venne ancora continuato il sistema di nominare professori straordinari anche coloro che non erano i vincitori del concorso e che secondo il regolamento del medesimo ministro, dovevano essere esclusi.

Ora chiedo all'onor. Orlando se crede ancora che sia il caso di continuare su questa via; se crede che sia ancora il caso di proseguire con questi metodi che consacrano un abuso, che non hanno ragione in alcuna legge, in alcun regolamento. Guai al nostro paese se tutti gli abusi (solo perchè per largo tempo si ripeterono) passassero in consuetudine e creassero un diritto. E badi l'onorevole ministro, io non faccio a caso a lui questa domanda, perchè lo stock di questi, che chiamo riservisti dei patrii concorsi, non è ancora esaurito e quindi troverà molti ancora che ad ogni vacanza di cattedre, potranno chiedere a lui la nomina per una eleggibilità avuta con un 33 o un 35 in un passato concorso.

E mi auguro di sentire dall'onorevole ministro che certo non vorrà più seguire questa via.

Veniamo alla nomina dei professori ordinari. È davvero poco confortevole il dovere, in uno Stato parlamentare, chiedere ad un ministro con quali norme si nomineranno i professori ordinari innanzi alle misure precise, tassative di una legge dello Stato che ne stabilisce in tutti i modi e in tutte le forme le modalità. Eppure oggi innanzi al regolamento universitario vigente, io credo necessario appunto chie-

dere all'onorevole ministro quali sieno gli intendimenti del Governo. L'art. 15 del regolamento dice che ai posti di professore ordinario si provvede per concorso, e questa è la legge che lo porta, pel trasferimento ad altra Università, e non vi è nulla a dire, e poi in applicazione dell'art. 69, e non vi è nulla a dire, ed ancora per promozioni (aggiunge il § IV), in favore di professori straordinari nominati per concorso. Dunque è introdotta ancora in questo regolamento una disposizione, la quale è in contraddizione aperta col disposto combinato degli art. 57, 60 e 61 della legge universitaria vigente. Si comprende subito al solo leggere quegli articoli, perchè l'art. 57 dice che il professore ordinario è nominato dal Re tra le persone che, previo concorso a norma di questa legge, saranno state dichiarate idonee a tale ufficio, e gli art. 60 e 61 specificano in un modo preciso che si tratti sempre di un concorso determinato per quella cattedra, tanto è vero che stabiliscono perfino che il giudizio del concorso si debba fare nella città in cui la cattedra vaca. E dunque è una nuova figura, lo ripeto, di nomina di professore straordinario a professore ordinario per promozione, che viene sancita da questo regolamento. E qui ancora si invocherà il passato, e si invocherà l'abuso vecchio per contestare questo nuovo, perchè è vero che dal 1874 con un decreto dell'onorevole Bonghi venne introdotto nei nostri costumi universitari questa figura, ma quello era pure un decreto violatore della legge. Vi fu un ministro che tre volte, in questo, risolutamente condusse nell'orbita della legge la nostra vita universitaria, Guido Baccelli, il quale cancellò sempre tutte le disposizioni regolamentari le quali stabilivano queste violazioni, ma i ministri che seguivano a lui rimettevano in vigore la disposizione violatrice, per cui come singolare conseguenza si ebbe, come vedremo, una serie di diverse categorie di professori straordinari nominati con metodi diversi. Ora, vede l'onorevole ministro, queste nomine di professore ordinario, per promozione hanno la grave conseguenza di immobilizzare il movimento scientifico e la nostra vita universitaria, di ipotecare le cattedre a favore di chi talora ne è meno degno. Talora ad esempio accade che nel concorso ad una cattedra di straordinario vi siano stati cinque eleggibili. Il primo vince il concorso e

occupa la cattedra, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto sono però per abuso ministeriale mandati in altre sedi. Ebbene il quinto, ossia l'ultimo riuscito, è per caso capitato in una Facoltà dove dopo tre anni di nomina, si è fatto vacante un posto di professore ordinario: quel posto è dato a lui. Intanto quegli che riuscì primo nel concorso resta per molti anni straordinario, e si è veduto anche il caso che la sua promozione a ordinario venisse giudicata, proprio da quel professore che nel concorso era riuscito di quattro gradi inferiore a lui.

Questo fatto che si è ripetuto più volte dimostra per se stesso che il sistema della nomina ad ordinario per promozione di straordinario fatta come si è fatta finora, e come il regolamento stabilisce, anche in violazione della legge, è una misura la quale conduce a risultanze che sono dannose e che sono anche ingiuste per lo svolgimento della carriera universitaria di insegnanti valorosi. Il Senato, quando nello scorso anno venne in discussione la legge sui professori straordinari, sopra proposta dello stesso ministro del tempo, ha votato una misura altamente morale; aveva cioè detto: quando è disponibile un posto di ordinario in una materia si bandisce il concorso limitato a tutti gli straordinari che insegnano quella materia nelle Università del Regno. Con questa misura veniva assicurato il posto di ordinario vacante al più degno, e non a chi per caso, pure essendo l'ultimo d'un concorso, aveva potuto ipotecare quel posto. Il ministro del tempo, come dissi, che era l'onor. Nasi, sostenne questa misura in Senato, e la propugnò prima che egli promulgasse il suo regolamento universitario.

Era sperabile, in vero, di vedere ripulita nel regolamento universitario quella misura che il ministro aveva accettato, ed invece abbiamo veduto riprodotta la vieta e condannata misura antica. Non vorrei che mi si dicesse che per la promozione vi è il giudizio di una Commissione, perchè purtroppo sappiamo, che questi giudizi sono ordinariamente di pura e semplice formalità. Sono giudizi di riguardo, verso un collega che occupa da parecchio tempo un posto da straordinario e ne fanno fede certe promozioni di persone che non avevano neppure quelle pubblicazioni richieste dal regolamento, fatte dopo la loro nomina. Dunque questa figura dell'ordinario per promozione, sancisce delle in-

giustizie, non offre nessuna garanzia e burocrazia, cosa sempre mal fatta, la carriera dell'insegnamento universitario.

Intende l'onor. ministro di mantenere questa figura della nomina ad ordinario, per promozione, in contraddizione, in violazione aperta della legge? Mi auguro che l'onor. ministro mi risponda negativamente; ma se, per ragioni di opportunità, in questo momento, egli non entrasse nella convinzione di dover abolire una tale disposizione, io domando a lui: Ditemi quali sono, secondo voi, i professori straordinari che hanno diritto alla promozione. Lo domando perchè questo punto delle promozioni, che in origine era chiarissimo, fu annobbato dagli abusi che sono comuni disgraziatamente nella vita pubblica italiana.

Mi spiego. Il punto di partenza era il regolamento Boselli del 1890. Quel regolamento all'articolo 125 stabiliva che i professori straordinari nominati in seguito a concorso, potevano dopo tre anni aspirare con certe norme stabilite ad essere promossi professori ordinari. Ma su questa dicitura, *in seguito a concorso*, si è cominciato a tergiversare. Per esempio coloro che non avevano vinto un concorso ma che nominati per avere una eleggibilità qualsiasi, nel decreto di nomina avevano la dicitura: « visto il concorso tale », ecc., pretesero di essere nominati, per promozione, professori ordinari. Così di errore in errore, si è venuto a stabilire che tutti coloro che ottennero in qualunque concorso la eleggibilità fosse pure con 33 o 34 punti e che hanno trovato poi un ministro compiacente che li ha nominati, dovessero essere ammessi alla promozione ad ordinari. Così essi hanno ipotecato cattedre che dovevano essere patrimonio di altri più degni.

Ma è accaduto anche di peggio. Abbiamo un numero di straordinari che vennero nominati dal ministro Baccelli, il quale aveva abolito le norme del regolamento universitario da me citato. Come era possibile concepire che un professore straordinario nominato, quando non esistevano più quelle disposizioni regolamentari, potesse invocarle per essere promosso professore ordinario. Eppure tutti questi professori nominati dal Baccelli, quando il regolamento sudetto era abolito, furono nominati professori ordinari.

Vi fu momento in questi due anni, in cui

parve che dalla Minerva uscisse fatidica una voce che dicesse: *Estote toti ordinari*, parafrasando l'*Estote toti Marchiones* di Carlo V ai buoni Albenganensi.

Così se vi erano posti disponibili in pianta, si davano, se non ve ne erano, si escogitavano dei ripieghi, pur di farne dei nuovi.

Dove esisteva la libertà di nominare senza numero gli ordinari si nominarono. E qui osserverò che se per certe Università non vi è una pianta che non obblighi e vincoli il ministro, non ne consegue però che si abbia il diritto di fare indefinitamente nomine. Così si ebbe un vero giubileo per gli straordinari nominati fuori legge ed entrarono dalle porte spalancate a due battenti. Si giunse perfino, onorevole ministro, ad aprire illegalmente la strada ad alcuni che, malgrado tante larghezze, non sarebbero potuti entrare. Ed abbiamo visto, non è molto, pubblicato un decreto che dice: « nominato professore straordinario nel mese *tot* del 1900, epoca in cui non esisteva più il regolamento che l'onorevole Baccelli aveva annullato, « è ritenuto nominato agli effetti dell'art. 125 del regolamento universitario » (che era abolito) e messo così in condizione di chiedere domani o dopodomani la promozione ad ordinario.

Ecco la ragione di questo enorme aumento dei professori ordinari che io ho segnalato al principio della mia interpellanza. E mi ripeterete anche: vi sono pur sempre le commissioni, ed io vi ripeto quello che ho detto poc' anzi, anzi vi farò noto un altro fatto, di cui posso garantire l'autenticità. Chiamata una Commissione per giudicare della promovibilità di uno straordinario, avendo la Commissione, *rara avis*, dato parere negativo, non se ne tenne conto, e dopo tre mesi si nominò un'altra Commissione che, più compiacente, ha dato il proprio assenso. E così questo straordinario, reduce dalle bocciature dei patrii concorsi, perchè aveva avuto ineleggibilità in ordinario e dei punti bassissimi come straordinario, venne esso pure nominato straordinario.

Vi dirò di più. Si provvide anche a promuovere alcuni professori che non avevano in alcun modo fatti concorsi. Sapete che per costoro si richiede l'applicazione dell'art. 69 e l'ebbero. E si videro promossi ad ordinari degli straordinari che non avevano mai pubblicato un la-

voro, mai fatto un concorso e il di cui nome era ignorato nella vita universitaria e nell'ambiente scientifico. E si sono veduti questi stessi professori, che avevano così indebitamente conquistato il posto di ordinario, subito al domani delle nomine, messi in Commissioni della stessa natura per dare la mano ad altri che davano impunemente la scalata all'ordinariato. È davvero pernicioso introdurre nelle Facoltà tali elementi. Essi danno la mano ad altri loro pari e si creano situazioni le quali per anni ed anni sono perniciose alle nostre Facoltà.

Badate, onor. ministro, che anche lo *stock* di coloro che furono nominati abusivamente straordinari e che pretendono di avere diritto alla promozione, non è ancora esaurito.

Ve ne sono ancora di quelli che ebbero 33 o 35 voti tuttora accovacciati nelle loro cattedre che non hanno mai illustrato nè con lavori, nè con l'opera assidua. Essi aspettano che venga il tempo buono, e chiederanno la misura abusiva che venne applicata per altri. Ve ne sono taluni, e non pochi, che avrebbero potuto in successivi concorsi ad ordinario delle loro materie legalizzare decorosamente la loro posizione. Non lo fecero, perchè sapevano che sarebbero caduti e preferirono attendere, come attendono, un nuovo scandaloso giubileo.

Ora io domando al signor ministro se egli è disposto a continuare su questa via, cosa che non credo, oppure a vigilare come di dovere e permettere la promozione soltanto di quelli che furono nominati per aver vinto un concorso per la cattedra che occupano. Aspetto dal signor ministro una risposta in proposito. Non vorrei, però, che queste mie parole fossero male intese, nel senso cioè che io abbia poca stima dei professori straordinari. Ho invece una grande stima di questa classe di cui fanno parte tanti giovani valorosi a cui sarà affidata un giorno la continuazione dell'opera nostra, ma lo faccio appunto per difendere i valorosi, i volenterosi, gli studiosi dal danno che potrebbe venir loro, pel fatto di questi intrusi, che ipotecano preventivamente un posto occupato per sorpresa.

Debbo anche pregare l'onor. ministro di uno schiarimento sul regolamento odierno. Questo, come abbiamo veduto, non ammette che uno straordinario possa essere nominato, e in nessun altro modo, che per aver vinto un con-

corso a straordinario. Questa misura era ispirata ad un sentimento giusto e, in quel periodo psichico, per chi faceva il regolamento, destinata, providamente, a sopprimere gli abusi.

Ma, come ho già detto, ora si vorrebbe estendere la possibilità di nomina ai primi tre, non più al solo primo. Ebbene, vi chiedo, in questo caso, per quel che si riflette alla promozione, li considererete tutti e tre eletti per concorso, o riserverete il diritto al primo che è il solo vincitore del concorso?

Debbo richiamare poi l'attenzione dell'onorevole ministro sopra un'altra cosa, che ha la sua importanza. Nelle nostre consuetudini, finora era stabilito che la sufficienza fosse data dai sei decimi, adesso viene elevata a sette decimi col minimo a sette, i 40 di oggi sono i 35 di ieri.

Ebbene non trovate che aprire le porte a chi ha avuto solo questo 40 equivalente al 35, sia troppo, dato il valore relativamente basso di questa cifra?

Un altro appunto a questo riguardo. L'art. 43 del regolamento universitario vigente stabilisce che nel concorso a professore ordinario il primo vincitore possa essere nominato ordinario e gli altri due a straordinari.

La cosa pare chiara e lo è. Ebbene, onorevole ministro, anche questo si è già trovato in pochi mesi il modo di renderlo torbido. Udite bene quale peregrino ragionamento si è fatto. Si disse: Se nel concorso, X è classificato primo e poi non accetta la nomina, se Y classificato secondo neppure accetta, il terzo diventa primo, il quarto secondo, il quinto terzo.

Ebbene, onor. ministro, questo peregrino ragionamento venne accettato dal vostro predecessore ed in base ad esso venne fatta una nomina che non doveva essere fatta e che fu pure compiacentemente registrata. Non faccio nomi giacchè è nostro costume di portare qui le questioni sempre serenamente e fuori delle persone. Ma il fatto è vero e posso all'occasione provarvelo. Approvate, voi, una tale massima?

Ed ora un'altra domanda relativa alla nomina dei commissari. Il regolamento odierno rende libero il ministro a scegliere chi vuole, per giudicare un concorso od una promozione. So che voi già, con retto giudizio, non avete accettato questa disposizione, e siccome in

questo siete libero, malgrado qualunque regolamento di consultarvi con chi volete, so che voi, con atto che vi onora, avete già disposto e detto alle Facoltà d'indicarvi per votazione i candidati alla Commissione esaminatrice. Ma io vi domando, onorevole ministro, di fare ancora un passo: abolitela questa disposizione. Io vi auguro lunga vita, ma la vita dei ministri è sempre in mano di Dio (*Ilarità*). Voi avete fatto questa buona cosa, ebbene, sancitela con una disposizione la quale non permetta ad un vostro successore di invocare questo articolo di regolamento, per continuare a nominare arbitrariamente, e di sua volontà, i membri delle Commissioni esaminatrici, cosa la quale non ha bisogno di essere criticata, la cui critica emerge alla sola enunciazione sua.

Ed ora eccoci per oggi, all'ultima piaga: quella dei nuovi insegnamenti, dei così detti insegnamenti complementari, di cui ora, in questi ultimi anni, si è fatto un lungo e larghissimo abuso. Fu un vero straripamento, e permettetemi la frase, conseguenza dell'impiegomania, la quale si è portata nell'ambiente universitario. Voi sapete come avvengono le cose. Abitualmente succede così. Un aspirante all'insegnamento a spasso, e ve ne sono oggi più che di cantanti, escogita un nuovo insegnamento possibile. Egli trova non difficilmente una facoltà la quale, dietro le sue molestie e continuate insistenze, lo propone, e così via via battendo di porta in porta dal Ministro dell'istruzione a quello del tesoro che deve concedere i fondi, e dal Consiglio superiore alla Corte dei conti, che devono approvare arriva. Il mondo è spesso degli importuni, quasi sempre dei sollecitatori.

Ora, onorevole ministro, io non combatto in massima la creazione degli insegnamenti complementari, ma in questi vi deve essere una misura e la misura ora è stata oltrepassata. È ammissibile che si debba con furia addivenire a tali nomine? Io vedo che spesso per riattare il tetto di un edificio universitario che crolla si vengono a chiedere i fondi al Parlamento, mentre che per creare una cattedra nuova si cammina a sprone battuto. Ora io vi domando, onorevole ministro: Siete voi disposto a reprimere questo abuso? Siete disposto ad aspettare per dare corso agli insegnamenti complementari, che il Parlamento ve ne conceda i mezzi? Son cose che non hanno mai bisogno

della fretta e possono sempre aspettare sei mesi e anche un anno.

Ecco, onor. ministro, le mie domande. Io vi ho fatto questa interpellanza non perchè voi possiate essere, neppure nel modo più lontano, responsabile degli abusi che io ho lamentato, non per recriminazioni postume verso il ministro che non è più al potere. Io vi faccio queste domande per conoscere d'ora innanzi l'intenzione del Governo, per richiamare la vostra attenzione sui danni di questo indirizzo che oggi segnalo a voi, come gli avrei segnalati al vostro onorevole predecessore, in giugno quando l'interpellanza fu presentata. Il vostro predecessore, come dissi, aveva buone intenzioni ma aveva un eccessivo buon cuore e, mi si conceda, una conoscenza non completa dell'organismo universitario. Io sono democratico, quanto qualunque altro, ed anche un po' radicale, ma la democratizzazione universitaria a parer mio si fa non introducendo nuovi abusi ma togliendo gli esistenti, eliminando le clientele politiche personali, elevandone il valore intellettuale e accrescendone la forza morale, che è poi forza morale per il paese. Voi siete nuovo al potere, ma voi siete provetto nell'arringo universitario che avete onorato col vostro ingegno e con l'opera vostra: ebbene fate e fate rapidamente. È più facile abolire misure regolamentari violatrici delle leggi, di quello che farne delle nuove. E abolite: vi resta fortunatamente una legge che è ancora buona per provvedere a tutto. È doveroso rientrare nell'orbita della legge e rimanere ad essa fedele, ed è facilissimo tanto più che gli impegni che possono aver turbato il buon andamento della vita universitaria in buona parte, non sono fissi, ma temporanei e possono benissimo per opera vostra cessare.

I Governi parlamentari in mezzo alla loro bontà ed ai benefici che recano alle nazioni, hanno anche qualche spina, — è proprio il caso di dire che non vi è rosa senza spine, — e le spine sono date dal fatto che gli uomini al potere, non possono sottrarsi alle influenze dell'ambiente politico in cui un ministro vive, ed in cui deve muoversi.

Ma bisogna distinguere influenza da influenza.

Quando un'influenza tocca il campo burocratico, ancorchè si sia commessa una ingiustizia nella nomina di un impiegato, gli effetti di quella influenza toccano solo la coscienza del

ministro e la persona che ne è rimasta danneggiata. Ma invece misure che risentono dell'influenza dell'ambiente politico o delle clientele nella nomina del personale universitario, non sono così ristrette, si ripercuotono sulla coltura generale, sulla vita del paese, sulla sua forza e spesso per molti anni.

Onor. ministro: ritenete che quell'uomo il quale si metterà risoluto sulla porta dei nostri atenei e dirà alle influenze di qualsiasi genere: di qui non si passa, quell'uomo sarà, qualunque siano le opinioni dei suoi oppositori, applaudito dal Parlamento e, ve lo assicuro, benedetto da tutta la nazione. Io mi auguro che siate voi quell'uomo. (*Approvazioni*).

Chiusura di votazione e nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Procederò ora al sorteggio dei senatori che dovranno fare lo spoglio delle schede per la votazione per la « Nomina di un consigliere di amministrazione del fondo speciale per uso di beneficenza e di religione nella città di Roma ».

I senatori Todaro, Di Camporeale e Di San Giuseppe sono designati a procedere a questo spoglio.

Per lo spoglio della votazione per la « Nomina di tre commissari alla Cassa dei depositi e prestiti » sono designati i senatori Garneri, Primerano e Fabrizi.

Per lo spoglio della votazione per la « Nomina di tre commissari di vigilanza all'amministrazione del Fondo per il culto », sono designati i senatori Monteverde, Colonna Fabrizio e Vitelleschi.

Ripresa della discussione dell'interpellanza del senatore Maragliano.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

ORLANDO, *ministro della pubblica istruzione*. Ringrazio con molta effusione l'onor. Maragliano delle gentili parole che ha avuto per me, ma debbo premettere qualche osservazione di indole generalissima, direi perfino alquanto pregiudiziale, alle risposte che io debbo dare alla sua interpellanza.

L'onor. senatore Maragliano mi interpella sugli intendimenti miei, circa le disposizioni

del regolamento, concernenti la nomina dei professori.

Siccome è facile comprendere che questa domanda l'onor. Maragliano connette con delle critiche alle disposizioni regolamentari da lui citate, così è implicito che egli mi chiede delle riforme al regolamento. L'espressione non è stata detta, ma per via di eufemismi si arriva a quella conclusione.

Ora, a questo proposito, io avrei appunto da opporre quelle semi-pregiudiziali alle quali accennavo. Il regolamento universitario, fatto dal mio onorevole predecessore, fu in seguito da lui modificato, sicchè un nuovo regolamento fu redatto, il quale è stato registrato da poco dalla Corte dei conti ed attende la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dunque abbiamo un primo regolamento Nasi, ed un secondo regolamento Nasi ancor più recente, anzi non ancora nato alla vita della esecutorietà legale.

Ora, francamente, il ricominciare la riforma prima ancora che il nuovo regolamento sia nato, non mi pare cosa consigliabile, e non mi pare consigliabile anche a parte i riguardi personali verso il mio predecessore. Dirò qui di passaggio, poichè dell'opera di lui si è parlato, che dell'onorevole Nasi non si può certamente dire che egli abbia fatto suo pro di quel motto che è anche il motto degli ignavi e degli inetti, « chi non fa non falla ». L'onor. Nasi ha fatto molto per la pubblica istruzione, e si può facilmente credere che egli stesso non aspiri a presumere che nessuno dei suoi atti compiuti in così lungo tempo, e con così larga e seconda produzione, possa essere immune da censura. Questo non può e non deve farci nondimeno dimenticare tutta l'opera da lui spesa con tanto zelo con tanta intelligenza a favore della pubblica istruzione. (*Benc*).

Ma quando io dico che il fatto che il regolamento è stato or ora modificato dal mio predecessore costituisce una semi-pregiudiziale, badi, onor. Maragliano, io non faccio tanto una questione di riguardo personale, essendo ben convinto che in materia di pubblici servizi non è per via di riguardi personali che si possa procedere, anche quando questi riguardi sieno vivamente sentiti, ma è per un'altra ragione. Io ho udito recentemente raccontare un aneddoto, non ne garantisco l'autenticità quantunque

venga da persona bene informata. All'attuale ministro della pubblica istruzione di Francia, un paese che in fatto di conservazione di Istituti e leggi non si può dire così tenero della tradizione come si potrebbe dire l'inglese, a quel ministro veniva recentemente chiesto di introdurre una modificazione nel regolamento universitario, ed egli rispose: una modificazione al regolamento universitario? Ma se non sono passati dieci anni dacchè abbiamo fatto l'ultimo? Sembrava che dieci anni di tempo per un regolamento scolastico costituissero una ragione sufficiente perchè non si parlasse di nuovi ritocchi! Dovremmo da ciò trarre argomento di molte meditazioni, noi al paragone delle continue riforme, cui sottoponiamo i nostri organismi scolastici.

Avrei ancora, onor. Maragliano, un'altra ragione generica che mi rende molto titubante a metter mano con ritocchi al regolamento universitario, ed è che seguendo gli insegnamenti di un grande da poco sparito dalla scena del mondo, (e questa è degna occasione per ricordarlo con rimpianto) in uno dei più celebri capitoli, di una delle più celebri opere di Spencer, lessi che bisogna avere assai più fiducia negli uomini che nelle leggi, e ciò che delle leggi si dice, può *a fortiori* dirsi dei regolamenti. Un regolamento meno buono può ricevere un'applicazione utile se saputa fare, e così viceversa, una buona disposizione può essere facilmente elusa da cattiva volontà nella applicazione. E di questo mi faceva fede nel suo discorso l'onorevole Maragliano quando a più riprese diceva: La disposizione era buona, ma nell'applicazione si andò all'abuso.

Dunque veda, onor. Maragliano, cerchiamo di fidare sopra una retta e saggia amministrazione assai più che nelle modificazioni testuali di questa o di quella disposizione di regolamento.

Fatta questa dichiarazione, io dico all'onorevole Maragliano che, per quanto grande sia la mia buona volontà di farlo, non saprei proprio dare una risposta completa ed esauriente a tutte le diverse interrogazioni che mi ha mosso; perchè è regola generale di diritto (e non si verifica soltanto per i regolamenti universitari-questo) che data la norma, essa trova applicazione dal caso, e la varietà del caso influisce sulla applicazione della norma. Da che diritto è diritto,

sempre così è avvenuto; quindi il poter prevedere con una casuistica, intelligente senza dubbio, tutto quello che potrà accadere in quelle date combinazioni, per quel dato straordinario nominato in quel dato modo, in quelle date condizioni, in quelle altre circostanze, quale possa essere il concetto del ministro mi pare un'opera presso che impossibile. *A priori* non posso dire come potrà fare in questo o in quest'altro caso.

Potrò dire che in ogni singolo caso cercherò con intelletto di giurista e di amministratore di vedere se e quale norma vada a quel caso applicata. Se sbaglierò, perchè sono ben lungi dal volere che alcuna parte della mia amministrazione vada sottratta al controllo parlamentare, ne discuteremo, ed allora ragionando delle singole applicazioni, mi si dirà: voi ministro, in questo caso avete applicato male le norme stabilite. Ma cercare di dare in via preventiva i criterii di soluzione di tutti i singoli casi che si possono presentare, mi pare cosa poco pratica.

Sicchè io, rispondendo all'on. senatore Maragliano, cercherò di rilevare, fra le molteplici questioni da lui fatte, quello che mi pare assurgano di più alla regola e alle norme che possono veramente seguire di guida all'azione del ministro.

Il senatore Maragliano non so se si lamenti o si compiaccia che un regolamento abbia imposto al ministro il vincolo di non procedere di regola alle nomine di straordinario che per concorso.

Io debbo tuttavia rilevare dall'insieme, dal contesto e dallo spirito di tutto il suo importante discorso, che egli di questa disposizione si compiaccia perchè desidera anche che sia più rigidamente applicata. Ma dall'altro lato il senatore Maragliano desiderava il ritorno puro e semplice alla legge Casati, cioè a quella legge che dà al ministro una facoltà di nomina discrezionale ed illimitata indipendentemente dal concorso.

Io credo quindi che i regolamenti di cui discutiamo rispondano allo spirito liberale di cui è animato l'onor. Maragliano. E allora mi si permetterà di fare un'altra osservazione d'indole generale.

Posto che l'intonazione del discorso dell'onorevole senatore Maragliano, fosse al di là dei

suoi intendimenti, è stata molto severa verso l'amministrazione che ho l'onore di dirigere, permetterà lo stesso senatore Maragliano di fargli notare che anche a proposito di questa materia della nomina dei professori dell'Università ed in particolare degli straordinari, è avvenuto il fenomeno che si riscontra in tutta la storia del nostro Governo parlamentare e che torna ad onore di coloro che hanno presieduto ad esso.

Si è detto male del sistema parlamentare, come del resto si è detto male di tutti i sistemi quando essi vigevano, ma non si tiene conto degli elementi a favore del sistema che ci regge da oltre mezzo secolo.

L'art. 6 dello Statuto, con cui è cominciata la nostra vita libera in regime rappresentativo, dice che il Re nomina a tutte le cariche e nel Governo costituzionale parlamentare chi dice capo dello Stato, dice ministro responsabile. E per quali vie, con quali mezzi e per la volontà di quali uomini, oltre s'intende la volontà e il concorso del Parlamento, si è ormai venuti a questo, che un ministro non può nominare più liberamente? Io avrei potuto nominare, fino a poco tempo fa, i custodi dei monumenti; ma coll'ultimo regolamento ho provveduto per non aver più le mani libere in ciò. E perchè? Per quale altra ragione se non per quel senso di autolimita imposto dai ministri a sè stessi per guardarsi contro l'evento di possibili arbitrii? Di questo teniamo conto: di fronte alla intonazione grigia, alquanto severa delle parole dell'onor. Maragliano, mi si permetta di rilevare questo che è merito del mio predecessore, e perciò non pecco di immodestia. Mentre la legge dà il modo di nominare liberamente i professori straordinari (e ormai è inutile discutere: chi dice professori straordinari, dice inamovibili), è venuto un ministro che ha posto un limite mediante il concorso.

Ma il limite, dice l'onor. Maragliano, non è stato sufficiente. Intanto non è stato integralmente rispettato: e qui trova luogo la questione d'interpretazione dell'art. 162, questione tutta di diritto a cui il Senato potrebbe forse non appassionarsi, non perchè si appassioni a una questione di diritto, ma perchè è tutta tecnica di applicazione, quasi più da tribunale che da assemblea legislativa. L'art. 162 conteneva una disposizione che doveva valere a mettere d'ac-

cordo le nuove norme con le passate. Si volle dire con essa che ai concorsi banditi sotto l'impero del regolamento Boselli, non si applicavano le norme procedurali estrinseche del nuovo regolamento? o si volle dire invece che chi aveva preso parte a un concorso secondo il regolamento Boselli conservava potenzialmente, quasi come un diritto acquisito, la possibilità ad essere nominato, cosa che il vecchio regolamento consentiva in quanto dicevasi che il concorso era bandito per straordinario, ma non come il presente, in modo esplicito, che il concorso va bandito cattedra per cattedra, caso per caso?

Nell'applicazione si fu dubbiosi, ma indefinitiva prevalse l'interpretazione più larga, e questa ha avuto l'autorevole voto della Corte dei conti, la quale tutte queste nomine ha registrato. Dunque versiamo in una materia per lo meno controvertibile. Io rispetto l'opinione dell'onor. Maragliano che la pensa in un altro modo, ed io stesso potrei fare un lungo discorso per l'una tesi e per l'altra, ma non posso censurare l'amministrazione che ha seguito l'altra opinione che, come dissi, ha avuto per sé il suffragio dell'opinione autorevolissima della Corte dei conti che quei decreti registrò. Questo in linea di diritto transitorio; in linea di diritto vigente l'onor. Maragliano dice che il posto di ordinario si dia per concorso ma, intendiamoci bene, in modo che si faccia un concorso per ogni cattedra. Ora l'art. 17 del primo regolamento Nasi ammetteva che si potessero nominare i primi tre nei soli concorsi per ordinario, sicchè un concorso per ordinario poteva dare tre professori, il primo ordinario, gli altri due straordinari. Ma l'onor. Maragliano ha inteso dire che il regolamento nuovissimo porta una disposizione per la quale in base di risultati di un solo concorso per straordinario si possono nominare tre professori.

Io credo che sia così, perchè ho saputo che nel nuovo regolamento non ancora applicato, questa disposizione si contiene.

E dico, credo che sia così, perchè quando sono arrivato al Ministero, il regolamento si trovava alla Corte dei conti ed ora è al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e a me non è ufficialmente noto. L'onorevole Maragliano critica que-

sta disposizione; io dico che gravi ragioni nella pratica la possono giustificare. In questo mi duole di dissentire dall'onor. Maragliano. Che la nomina avvenga davvero tra i primi tre eleggibili e non oltre è giusto e non posso convenire nella prestidigitazione aritmetica che ha esposto l'onorevole Maragliano per la quale il terzo debba considerarsi secondo, e il quarto terzo. Ma ammetto che debba concorrere un numero di punti alti, che vi sia il voto della Facoltà ed infine che si segua l'ordine di merito, anzi mi piace di dichiarare al Senato, che nella scelta del secondo e terzo si deve tener l'ordine di graduazione; non essendovi alcuna ragione per la quale il primo debba aver diritto di preferirsi al secondo, ed il secondo non debba avere ugual diritto verso il terzo. Con questo cautele e con queste riserve la disposizione criticata dall'onor. Maragliano non è cattiva, e parte da un punto di vista pratico. Quando in un concorso si mettono in prima linea tre studiosi, tre veri cultori di una scienza, ed il punto di merito sia così elevato da potersi ritenere che davvero tutti e tre sieno personalità scientifiche altamente rispettabili; se la legge non permettesse che di nominarne uno solo, l'effetto sarebbe: la moltiplicazione spaventevole e inutile dei concorsi. Questo, onorevole Maragliano, è pure un inconveniente. Anzitutto inconveniente finanziario perchè ogni Commissione costa quasi quanto un anno di stipendio del professore che deve nominarsi e la questione della spesa, per un ministro non tanto ricco qual è il ministro della povera e nuda filosofia, ha la sua importanza. Ma a parte ciò vi è anche una questione nell'interesse del pubblico servizio: intendo dire gl'insegnamenti che restano troppo a lungo scoperti, i professori che vanno vagando chiamati a far parte delle commissioni giudicatrici.

Quando un concorso assicura che non solo una ma anche eventualmente tre sono persone assolutamente parlando degne di coprire una cattedra, ed una Facoltà li chiama, io li nomino e li nomino perchè il regolamento m'autorizza, li nomino perchè credo che ciò sia utile e opportuno.

L'onorevole Maragliano ha pure riprodotta una questione che è stata pure assai dibattuta ed ecco che torniamo alle questioni controverse di diritto: cioè, viola la legge Casati quella

disposizione regolamentare che permette la promozione dello straordinario?

Io qui non voglio fare la questione accademica (quantunque la mia natura mi ci trascinerebbe), se e in quanto una legge di diritto pubblico qual'è senza dubbio la legge Casati, possa essere suscettibile di abrogazione tacita per desuetudine.

Certo l'abrogazione per desuetudine si applica non ad uno degli articoli della nostra legge fondamentale, della legge delle leggi del diritto pubblico, ma, ripeto, non voglio fare questa questione accademica. Dirò soltanto che sia pure per via di una sottigliezza poichè chi dice giurista dice uomo sottile, per via di una sottigliezza, si può affermare ed è stato affermato, che quando uno straordinario è nominato per concorso e diventa poi ordinario per promozione, con ciò non si viola la disposizione di legge che dice: nessuno può essere nominato professore ordinario salvo per concorso, poichè in quel caso un concorso ebbe luogo.

È questa la ragione per la quale per un periodo di prova che credo oltrepassi il quarto di secolo si è ammessa la promozione dello straordinario ad ordinario, e per questa stessa via o per questa stessa ragione lo straordinario a poco a poco ha finito col perdere quel carattere che aveva nella legge Casati, nella quale era piuttosto simile al moderno incarico, mentre ora il professore straordinario è un professore nel fatto inamovibile.

Dice il senatore Maragliano tornate alla legge senza fare questione se sia utile o no. Io non lo credo utile. E tornare ad una legge dopo che un'evoluzione, una consuetudine oramai di mezzo secolo l'ha trasformata, non mi pare francamente possibile.

L'onor. senatore Maragliano ha parlato della nomina dei commissari. Io sono lieto del giudizio favorevole che egli ha espresso sopra una mia recente disposizione, con la quale io chiedo ai corpi accademici, cioè ai rappresentanti dell'alta cultura, di indicarmi le persone più degne di giudicare. Dice l'onor. Maragliano: si mettano queste norme nel regolamento. Certo, quando a ritoccare il regolamento io mi indussi, questa riforma la farei, poichè col fatto ho mostrato quanto io sia convinto della opportunità di essa.

E vengo ora alla questione del numero dei

professori ordinari e degli insegnamenti speciali.

Qui veramente sono proprio lieto che dopo le ragioni non gravi del resto, nè sostanziali, di dissenso verso le idee manifestate dall'onorevole Maragliano, posso dirmi interamente d'accordo con lui.

In Italia noi abbiamo uno stato di cose curiosissimo che è tempo di svelare apertamente alle rappresentanze del paese.

Mentre tutti gl'impieghi sono costretti dentro limiti e categorie, che con vocabolo burocratico entrato nell'uso si chiamano ruoli organici, le Università non hanno ruoli nè organici. Vi sono Università che non hanno limite nel numero dei professori ordinari, e sono quelle alle quali non si è estesa la legge Casati: e Napoli, e Bologna, e Pisa, e Padova, ed ora, per una recente decisione della quarta Sezione del Consiglio di Stato, l'Università di Siena per la Toscana, di Parma e di Modena per l'Emilia.

Sono così 7 Università su 17 che non hanno il limite, mentre per le altre Università si è fatta la legge, ma non manca il modo di eluderla, dappoichè in virtù dell'art. 73 della legge Casati si possono nominare professori in soprannumero, e anche qui senza limite. Questo è quanto dire venir meno a tutte le norme fondamentali del nostro diritto amministrativo, non solo, ma alle regole dello stesso diritto costituzionale, perchè l'organico di questi servizi sfugge al controllo del Parlamento, e se ad un certo punto non si fosse trovato un rimedio all'eccesso, il male sarebbe divenuto irreparabile perchè io che non posso nominare, come dissi, un custode di monumenti, potrei nominare indefinitamente professori ordinari di Università e impegnare il bilancio dello Stato per cifre che possono diventare cospicue. A questo bisogna porre riparo, ed io ne prendo assoluto impegno.

Così pure io sono interamente d'accordo col senatore Maragliano per quanto riguarda la moltiplicazione degli insegnamenti speciali.

Principi assoluti qui è difficile porre.

Si può veramente dire che una politica universitaria deve contemperare le esigenze della nuova cultura con le molteplici esigenze dell'insegnamento, del bilancio e dello stesso livello di cultura del tipo medio del professore, il quale sia detto tra noi, quanto più si moltiplica tanto più si fa scadente. Or in Italia quando

una nuova specializzazione delle scienze si presentava, sorgeva subito un impulso a creare un insegnamento speciale, e fin qui dico io, niente di male; ma il peggio era che questa istituzione di nuovi insegnamenti si moltiplicava immediatamente per tutte le Università italiane.

Qui secondo me è il difetto.

Ripeto che la specializzazione per singoli rami di una data disciplina può non averne fine; anzi dirò che ho letto recentemente che nel politecnico di Berlino materie che in Italia sono insegnate da due o tre professori, come per esempio la chimica industriale, si moltiplicano in venticinque o trenta insegnamenti speciali.

C'è perfino un insegnamento sull'uso e sulle applicazioni della canfora. In questo senso, la specializzazione può dirsi che non trovi limite.

Ma io concepisco questo in connessione colla specialità dei fini delle scuole le quali però non è detto che debbano sorgere in tutte le Università.

A questo deve mirare l'indirizzo della politica universitaria in Italia.

Avendo tante Università e non essendo possibile e secondo me (so di dissentire in questo dall'universale parere) non essendo neppure giusto sopprimerle, il miglior sistema è questo: accanto ai nuclei sostanziali delle Facoltà coi loro insegnamenti ordinari, organici e fondamentali, venire istituendo scuole speciali in cui, si possano specializzare gli insegnamenti quanto si voglia, fare per esempio della chirurgia, antica scienza madre, tanti corsi di chirurgia di organi speciali, ma che questi differenziameti si facciano in determinati centri di studio, senza quella moltiplicazione aritmetica di ogni specialità per tutte le Università del Regno, che ha dato luogo veramente ad un eccesso d'insegnamenti secondari, i quali bisogna ormai dirlo, da un lato costano, dall'altro determinano un eccessivo *surmenage* intellettuale degli studenti, e finalmente non si possono coprire degnamente essendo impossibile che si abbia in Italia tale contingente di valenti scienziati per ogni specialità.

Io credo che il rimedio sia proprio quello indicato dall'onorevole Maragliano: anche qui rientrare nell'orbita della vigilanza parlamentare, e l'istituzione di questi insegnamenti spe-

ciali subordinare sempre all'approvazione di di una legge: è la via larga, la via maestra e credo che sia anche la via buona.

Mi sembra così di avere in certo modo risposto, per lo meno ai punti più essenziali toccati dall'onor. Maragliano, al quale poi dirò una cosa a titolo di conclusione.

Io credo che un sistema perfetto di nominare un professore universitario, dato l'ordinamento italiano, non ci sia e non ci possa essere: inconvenienti, abusi ed arbitri, o per una via o per l'altra, mi sembrano inevitabili. E la ragione di questo inconveniente è nel sistema adottato in Italia della scienza di Stato, della scienza ufficiale. Non voglio sollevare qui questa altissima questione.

Ma è certo che in Italia abbiamo una Università di Stato, nel senso più puro di questa espressione; abbiamo una vera e propria scienza ufficiale. Ora affermo che, dato questo sistema, una *maniera perfetta* di indicare chi è *il degno*, non si troverà mai; perchè, è inutile, o signori, quando si deve dichiarare che Tizio è un grande uomo, sia pure nel senso relativo, per decreto Reale: o lo nomina il ministro a suo arbitrio, o lo nomina un Consiglio superiore, o una Commissione di competenti, o le Facoltà, non si eliminerà mai del tutto l'influenza delle tendenze, delle passioni, dei riguardi individuali in ogni modo. Bisogna con una prudente politica e migliorando il più che sia possibile il regolamento ridurre questi inconvenienti alle minori proporzioni, e questa tendenza non può negarsi che si sia manifestata in Italia, onor. Maragliano.

Non negherò che attraverso i favori, attraverso la troppo sottile e se si vuole anche cavillosa interpretazione dei regolamenti, qualcuno abbia ottenuto la cattedra più per intrigo che per merito, ma diciamo anche che, malgrado tutto ciò, il corpo universitario italiano fa onore alla nostra coltura in molti rami dello scibile. Le giovani scuole italiane, e parlando di esse intendo anche rendere onore ai nostri grandi vecchi che le hanno create, hanno qualche volta dovuto creare di pianta sistemi ed indirizzi laddove mancavano, e si sono anche imposte con onore alle scuole estere (*Approvazioni rivissime e prolungate*).

Presentazione di progetti di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro degli affari esteri per la presentazione di alcuni disegni di legge.

TITTONI T., ministro degli affari esteri. Ho l'onore di presentare al Senato il « Conto consuntivo del fondo per l'emigrazione per gli anni 1901-902 »; « Assestamento del bilancio di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per gli anni 1902-903 »; « Stato di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1903-1904 ».

A nome poi del mio collega dell'agricoltura, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la « Partecipazione dell'Italia all'Esposizione di Saint-Louis » ed un altro progetto di legge per « Provvedimenti contro la *diaspis-pentagona* ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione di questi disegni di legge.

I primi quattro saranno trasmessi all'esame della Commissione di finanze; e quello per provvedimenti contro la *diaspis-pentagona*, se il ministro consente, sarà trasmesso all'esame dello stesso Ufficio centrale, che già ebbe ad esaminarlo altra volta.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

Ripresa della discussione dell'interpellanza del senatore Maragliano.

MARAGLIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARAGLIANO. Ringrazio innanzi tutto l'onorevole ministro delle sue risposte, le quali hanno dimostrato che egli in fondo, in moltissime cose, non dissente dalle osservazioni che ho fatte; e anzi in talune ha risposto esplicitamente ed in modo che io non poteva desiderare migliore.

Le mie lagnanze non furono rivolte che in qualche punto al nuovo regolamento. Mi sono invece lagnato per le violazioni che si fecero ad esso, subito dopo averlo promulgato e per le nomine fatte in onta ad esso.

I regolamenti attuali, benchè possano essere soggetti a molti appunti, possono essere anche utili se saranno applicati ed eseguiti.

L'onorevole ministro, del resto, innanzi a queste mie lagnanze, per un sentimento che si comprende verso il suo predecessore, si è ricordato di essere un abile giurista ed ha fatto una serie di distinzioni nei cui dettagli non saprei seguirlo. Ma se ho ben compreso la sintesi sua in fondo è stata questa: Le interpretazioni possono essere diverse, ma seguirò quella che sarà più utile alla vita universitaria italiana ed alla giustizia. Credo di avere compreso che questo fosse l'intendimento suo.

E di questo pure lo ringrazio. Io mi unisco a lui un'altra volta nel dichiarare che riconosco tutta l'assidua opera dell'onor. Nasi nel governo della pubblica istruzione.

Riconosco volentieri che quando un uomo ha fatto tutto quello che ha fatto l'onor. Nasi in tutte le branche dell'amministrazione, può errare. Non ammetto però, che sia ad alcun ministro consentito di sostituire alle leggi ed ai regolamenti, la propria volontà.

Mi unisco pure all'onor. ministro del ritenere e nel constatare il valore del corpo universitario italiano, cui mi onoro di appartenere. E qui faccio osservare che il valore odierno del nostro corpo universitario è frutto della rigidità con cui per un quarto di secolo, si mantennero con fermezza le disposizioni riguardanti la nomina dei professori. Quindi per mantenerlo è necessario ritornare all'antica fermezza. E da questo punto di vista giustamente l'onorevole ministro osservava che le leggi ed i regolamenti sono buoni fino ad un certo punto, perchè tutto dipende poi dal modo con cui si applicano. Ed io ho volentieri fede che l'onorevole ministro colla sua fermezza sappia far sì che il livello scientifico delle nostre Università si elevi, mentre si abbasserebbe se si continuasse nel pericoloso indirizzo testè seguito. (Approvazioni).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato delle seguenti votazioni a scrutinio segreto.

Per la nomina di un consigliere d'amministrazione del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione.

Senatori votanti	80
Maggioranza	41

Il senatore Guerrieri-Gonzaga ebbe voti 67

» Vitelleschi 4

Altri voti dispersi o nulli.

Proclamo quindi eletto il senatore Guerrieri-Gonzaga.

Per la nomina di tre commissari di vigilanza all'amministrazione del fondo per il culto.

Senatori votanti 80

Maggioranza 41

Il senatore Giovanni Baccelli ebbe voti 63

» Vitelleschi 59

» Tajani 57

Altri voti dispersi o nulli.

Proclamo eletti i senatori: Baccelli Giovanni, Vitelleschi e Tajani.

Nella seduta di domani sarà proclamato il risultato della votazione per la nomina di tre commissari della Cassa dei depositi e prestiti.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Distacco dal comune di Triora e costituzione in comune autonomo con sede in Molini di Triora, delle frazioni di Molini, Andagna, Corte, Perallo, Gavauo, Aigovo, Agaggio Inferiore, Agaggio Superiore e Glori (N. 226).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Ripartizione per l'esercizio finanziario 1903-1904 di stanziamenti per talune opere pubbliche straordinarie (N. 252 - *urgenza*);

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1903-904 (N. 254).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziate per la stampa il 23 dicembre 1903 (ore 19.45).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.